# La fusione

## Guida alle rilevazioni contabili


di Piero Mella

#### 1. Forme di fusione e motivazioni


La fusione rappresenta una forma di cessazione relativa che si realizza quando due o più imprese, aventi forma societaria, A, B, C, danno vita ad una nuova impresa (X) o confluiscono in una preesistente (Y).

La fusione può, quindi, realizzarsi

a) per *unione* (o per fusione in senso proprio, o per *fusione perfetta*), se



b) per *incorporazione* (o per *assorbimento* o per *fusione impropria*), se



La cessazione delle società A, B e C è relativa in quanto le imprese non cessano in senso economico; semplicemente si estinguono le società che gestiscono le imprese.

Le imprese societarie A, B, C conferiscono, infatti, le attività e le passività delle loro aziende; i soci ricevono in cambio azioni della società risultante dalla fusione (X o Y); contemporaneamente, le società fuse A, B e C si estinguono.

La fusione per incorporazione si distingue dal conferimento perché in quest'ultimo caso si realizza una vera e propria cessione di azienda e la società conferente, pur cedendo la propria azienda, può anche non estinguersi.

Con la fusione si realizza una forma di concentrazione economica; tale operazione porta alla formazione, solitamente, di un'azienda divisa.

Economicamente con la fusione si può realizzare:

A) una integrazione orizzontale, se le società svolgono attività imprenditoriale simile (fusione tra imprese che fabbricano elettrodomestici);

B) una integrazione verticale se le società svolgono attività imprenditoriali concatenate componenti le fasi di un unico processo produttivo (fusione di una impresa chimica di base con una di chimica fine).

Un'altra forma di concentrazione si realizza tramite la formazione di gruppi, la sottoscrizione di partecipazioni di controllo o in altra forma.

Mentre con la *fusione* si realizza un'unità economica e giuridica tra le società fuse A, B e C, nei gruppi si riconosce l'unità economica del gruppo accompagnata, però, dall'autonomia giuridica delle società che lo compongono.

La fusione, al pari di ogni altra forma di concentrazione, è motivata dall'esigenza generale di realizzare una maggior efficienza interna (integrazione dei processi, economie di scala) od esterna (rete distributiva comune, ampliamento dei mercati, eliminazione della concorrenza).

Si possono, però, individuare anche altre motivazioni specifiche quali: sicurezza degli approvvigionamenti, facilità nell'ottenimento di finanziamenti, vantaggi in termini di cash flow, e così via.


### 2. Procedura di fusione

La fusione nel Codice Civile è prevista per le sole società, non per le imprese in generale, ed è regolata dai seguenti articoli:

- 1) art. 2501: «Forme di fusione. La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre».
- 2) art. 2502: «Deliberazione di fusione. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della società al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411».
- 3) art. 7 del D.P.R. 31/3/75 n. 136: «Proposte di aumento del capitale e di fusione. Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opposizione, di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile, e le proposte di fusione (c.c. 2501) devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione e comunicate alla società incaricata della revisione almeno



Contabilità



Contabilità

quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle.

Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni o sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente articolo 4.

La società di revisione ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e i documenti ritenuti utili».

4) art. 2503: «Opposizione dei creditori. La fusione può essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.

Durante il termine suddetto i creditori delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia».

5) art. 2504: «Atto di fusione. Se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è posta la sede della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione.

L'atto di fusione deve essere altresì iscritto nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società estinte per effetto della fusione.

La società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte».

Gli articoli precedenti stabiliscono la *procedura* da eseguire che può essere così compendiata:

- 1) ciascuna società deve assumere una delibera esplicita con le forme delle assemblee straordinarie; in particolare:
- nelle *società di persone* la delibera deve essere assunta da tutti i soci,
- nelle società in accomandita per azioni la delibera è a maggioranza dei soci accomandanti e all'unanimità degli accomandatari,
- nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata la delibera è approvata a maggioranza secondo i quorum previsti dal codice civile.

È necessario ricordare che l'art. 2437 C.C. prevede il diritto di recesso per i soci in ipotesi di

cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; si ricordi che si parla di fusione di società non di imprese; non ha, perciò, rilevanza l'oggetto tipico dell'impresa;

- 2) le delibere devono essere depositate entro 30 giorni;
- 3) la situazione patrimoniale deve essere al tempo della deliberazione; il termine è vago. Si redige qualche tempo prima della delibera di fusione (per il Tribunale di Milano è ammesso anche un anticipo di un mese e mezzo; la giurisprudenza ammette financo che le Situazioni Patrimoniali siano quelle dell'ultimo bilancio approvato se la fusione non avviene troppo in là dall'inizio del nuovo esercizio). Occorre stabilire se per la valutazione delle aziende delle società che si fondono sia necessaria la stima peritale; la risposta è negativa se si fondono società di capitali in quanto i valori di bilancio risultano già valutati secondo norme imperative: la risposta è positiva se nella fusione propria è coinvolta una società di persone o se questa è incorporata in una società di capitali; per la valutazione del patrimonio della società di persone è, allora, necessaria la stima peritale. In tale caso si ha anche una trasformazione contemporanea della società di persone;
- 4) le deliberazioni di fusione dovrebbero contenere anche il *piano di fusione* che prevede i *rapporti di fusione* e, se occorre, quelli di *cambio* (par. 3);
- 5) la fusione può essere attuata solo dopo 3 mesi; se attuata prima ha effetto decorso il termine:
- 6) il termine di 3 mesi può variare (1° comma art. 2503) in quanto è in funzione delle garanzie per i creditori;
- 7) l'atto di fusione deve avere la forma della società che ha vita dopo la fusione; in particolare, deve essere atto pubblico se la società nuova è società di capitali;
- 8) tale atto deve essere depositato entro 30 giorni (art. 2504);
- 9) l'incorporante o la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società esistenti. Con la fusione si ha assorbimento totale delle società fuse. Si ha successione a titolo universale (Giurisprudenza costante).

# 3. Situazioni patrimoniali di fusione e rapporti di cambio

La situazione patrimoniale di fusione, sulla cui base i soci delle società che si fondono devono deliberare l'operazione, può considerarsi un vero e proprio bilancio straordinario di fusione.

Alcune considerazioni sembrano necessarie:

- 1) le diverse situazioni patrimoniali consentono ai soci che devono deliberare la fusione di apprezzare la convenienza all'operazione e la congruità del rapporto di cambio;
- 2) dovrebbero essere redatte con *forma* e *criteri* omogenei per tutte le società che si fondono, anche se ciò non è prescritto tassativamente:
- 3) le valutazioni devono essere attuate con criteri di *fusione*, non di funzionamento o di liquidazione; deve essere, in ogni caso, considerata l'attitudine dei capitali ad essere convenientemente impiegati nelle società risultanti dalla fusione;
- 4) nelle situazioni patrimoniali non dovrebbe essere considerato l'avviamento se non quantificato subordinatamente alla determinazione dei capitali economici delle società che devono fondersi;
- 5) non interessano tanto i valori assoluti evidenziati dalle situazioni patrimoniali quanto i valori relativi di capitali netti delle società che si fondono.

Nelle delibere di fusione è discusso il progetto di fusione predisposto dagli amministratori ed è importante che il progetto espliciti sia i rapporti di fusione sia i rapporti di cambio (o di concambio) così definiti (X è la società risultante dalla fusione; A e B e C sono le società che si fondono):

RAPPORTI DI FUSIONE DELLA SOCIETÀ A (B, C)

 $= \frac{\text{VALORE ASSEGNATO AD } A \text{ (B, C)}}{\text{VALORE ASSEGNATO AD } X}$ 

RAPPORTI DI CAMBIO PER I SOCI DI A (B, C)

 $= \frac{\text{N. AZ. VECCH. DI } A (B, C)}{\text{N. AZ. NUOVE DI } X}$   $= \frac{\text{ASSEGNATO AD } A (B, C)}{\text{ASSEGNATO AD } A (B, C)}$ 

essendo:

NUMERO AZIONI DI X ASSEGNATE AD A (B, C)

 $\frac{\text{VAL. ASS. AD } A \text{ } (B, C)}{\text{VAL. NOMIN. AZ. DI } X}$ 

Il significato dei rapporti di fusione e quello dei rapporti di cambio è profondamente diverso.

Mentre i rapporti di fusione indicano il peso relativo che i soci delle società che si fondano avranno nel capitale sociale della nuova società, i rapporti di cambio, semplicemente, indicano in quali termini numerici i possessori di vecchie azioni riceveranno le azioni della nuova società (o dell'incorporante). Un esempio di calcolo dei rapporti di fusione è esposto nella tabella A.

I rapporti di fusione sono effettivi in quanto calcolati sui valori del capitale di fusione anche se, nella pratica, possono essere stabiliti rapporti diversi.

In caso di *incorporazione*, per il calcolo del *rapporto di cambio*, oltre che seguire la procedura descritta, si può impiegare la formula seguente:

 $\frac{\text{Numero Azioni Incorporante}}{\text{Numero Azioni Incorporata}} = ra$  (rapporto tra azioni)

 $\frac{\text{Patrimonio Incorporante}}{\text{Patrimonio Incorporata}} = rf \text{ (rapporto di fusione)}$ 

Rapporto di cambio =  $rc = \frac{rf}{ra}$ .

Un esempio di calcolo dei rapporti, nell'ipotesi in cui Y incorpori A, è riportato nella tabella B.

Tabella A - Rapporti di fusione e di cambio. Fusione perfetta


	Società A	Società B	Nuova società X
Capitale sociale Numero azioni Valore nominale Valutazione in base agli S.P. di fusione Rapporti di fusione Nuove azioni assegnate Rapporto di cambio	1.000.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.200.000.000 1.200/2.000 = 3/5 1.200.000.000 : 5.000 = 240.000 1.000.000 : 240.000 = 25/6	600.000.000 60.000 10.000 800.000.000- 800/2.000 = 2/5 800.000 : 5.000 = 160.000 60.000 : 160.000 = 3/8	2.000.000.000

Tabella B - Rapporti di fusione e di cambio. Incorporazione

	Società Y Incorporante	Società A Incorporata	Società Y+A
Capitale sociale Valore nominale Numero azioni Valore patrimoniale Rapporti di fusione Quota di capitale di $(Y+A)$ Numero azioni spettanti Rapporto di cambio	200.000.000 10.000 20.000 350.000.000 7/8 200.000.000	20.000.000  210.000  1.000  50.000.000  1/8  28.570.000  2.857  1.000/2857 = 7/20	10.000 22.857 400.000.000



Contabilità



Contabilità

Applicando la formula delineata sulla base dei dati di tabella B si otterrebbe:

$$ra = \frac{20.000}{1.000} = 20$$

$$rf = \frac{350.000.000}{50.000.000} = 7$$

$$rc = \frac{7}{20}$$

risultato coincidente con quello ottenuto per via analitica nell'ultima riga della tabella B.

#### 4. Le rilevazioni di fusione

Poiché la procedura porta alla cessazione relativa delle società che si fondono ed alla creazione di una nuova società (nella fusione perfetta) od all'aumento del capitale di una società preesistente (nella fusione per incorporazione) le rilevazioni di fusione dovranno normalmente essere volte:

- a) per le società che si fondono  $(A, B \in C)$ , all'annotazione:
- 1) del conferimento delle attività e delle passività alle società di cui ai punti b) e c);
- 2) del ricevimento delle azioni delle nuove società ed al riparto delle medesime tra i soci delle società che si fondono;
- 3) della chiusura generale dei conti ed alla eventuale determinazione del reddito per la porzione di esercizio fino alla data della fusione;
- b) per la nuova società risultante dalla fusione perfetta, all'annotazione:
- 1) della costituzione;
- 2) dell'assorbimento delle attività e delle passività delle società che si estingono;
- 3) dell'eventuale conferimento per ingresso di nuovi soci;
  - c) per la società incorporante, all'annotazione:
- 1) dell'aumento del capitale sociale,
- 2) dell'assorbimento delle attività e delle passività delle società che si estinguono.

Problemi particolari di rilevazione si pongono per l'incorporazione nell'ipotesi in cui la società incorporante — come normalmente accade — detiene già una partecipazione nel capitale delle società incorporate; risulta necessario, infatti, annullare il valore delle partecipazioni possedute a fronte del conferimento dei beni del patrimonio delle società incorporate; in questa operazione possono determinarsi differenze di fusione (utili o perdite di fusione).

Occorre, infine, considerare la possibilità che anteriormente alla fusione le società fuse o incorporate rivalutino (rettifichino) le attività e le passività di funzionamento, già accolte nelle situazioni patrimoniali che potrebbero essere redatte alla data della fusione, per adeguarle a quelle determinabili con criteri di fusione.

Possono, allora, essere attuate rilevazioni particolari per tenere conto, appunto, di queste *retti-fiche di fusione*.

Nei prossimi paragrafi offriremo una sintesi delle rilevazioni di fusione tenendo conto dei casi più frequenti, distinguendo tra:

- 1) fusione vera e propria;
- 2) incorporazione
  - 2.1) con partecipazioni dell'incorporante nell'incorporata,
  - 2.2) senza partecipazioni.

Per esporre efficacemente la tecnica contabile limiteremo in questa prima analisi le considerazioni di natura fiscale alle nozioni strettamente necessarie e svolgeremo le scritture sulla base di dati sintetici di attività e di passività.

# 5. Fusione tra le società A e B onde dare vita alla società X. 1° caso: Ripresa integrale dei valori delle contabilità.

Supponiamo che le situazioni contabili provvisorie alla data dell'atto di fusione, determinate con normali criteri di funzionamento, siano le seguenti:

SOCIETÀ A SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

Į.	ATTIVITÀ		PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	60 40
----	----------	--	-----------------------------	----------

SOCIETÀ B SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ 400 PASSIVITÀ 300 CAPITALE NETTO 100

Si supponga che tali situazioni patrimoniali provvisorie presentino valori coincidenti con quelli esposti nelle situazioni patrimoniali di fusione sulla cui base si sono quantificati i rapporti di fusione. In questa ipotesi la contabilità della nuova società X accoglierà integralmente i valori delle preesistenti contabilità di A e B. Sono, però, possibili due alternative.

• PRIMA ALTERNATIVA: la società X ha capitale sociale di 140, esattamente pari alla somma dei capitali netti di A e B risultanti dalle Situazioni Patrimoniali di fusione.

Le scritture di chiusura di A e B saranno attuate secondo gli schemi riportati in fig. 1.

Le scritture della incorporante X, il cui capitale sociale è pari a 140, saranno attuate secondo lo schema di fig. 2 (a). La scrittura [6], ovviamente, potrebbe essere sdoppiata in scritture atte a rilevare gli assorbimenti di ciascuna società fusa.

Fig. 1 - Scritture di cessazione delle società A e B in ipotesi di fusione perfetta con ripresa integrale dei valori

### PER LA SOCIETÀ A (2 SOCI AL 50%)

### PER LA SOCIETÀ B (2 SOCI AL 40% E AL 60%)

[1]							
diversi per conferimento nel come da atto notarile PASSIVITÀ (specif.) AZIONI SOC. X	e	diversi ione	60 40	100	diversi a diversi per conferimento nella fusione come da atto notarile  PASSIVITÀ (specif.)  AZIONI SOC. X	300	400
	a	ATTIV. (specif.)	100		a ATTIV. (specif.)	400	
[2]							
CAPIT. NETTO determinazione del n		NETTO DI FUS. i fusione		40	CAPIT. NETTO a NETTO DI FUS. determinazione del netto di fusione		100
[3]	×						
NETTO DI FUS. riparto del netto	a	diversi		40	NETTO DI FUS. a diversi riparto del netto		100
	a	SOCIOC/LIQ.	20		a SOCIOC/LIQ.	40	
, ·	a	SOCIOC/LIQ.	20		a SOCIOC/LIQ.	60	
[4]						_	
diversi	a	AZIONI SOC. X		40	diversi a AZIONI SOC. X		100
assegnate le azioni in	cam	oio			assegnate le azioni in cambio		
SOCIOC/LIQ.			20		SOCIOC/LIQ.	40	
SOCIOC/LIQ.			20		SOCIOC/LIQ.	. 60	

### Fig. 2 - Scritture di costituzione e di assorbimento della società X

- (a) capitale sociale uguale alla somma dei netti delle società fuse
- (b) capitale sociale maggiore della somma dei netti delle società fuse per ingresso di nuovo socio

[5]		
diversi a CAP. SOC.		140
per costituzione come da atto notaio		
EX SOC. A C/CONFER, DA FUSIONE	40	
EX SOC. B C/CONFER. DA FUSIONE	100	
[6]		
diversi a diversi		
annotati gli assorbimenti di A e B		
ATT. DI A (specif.)	100	
ATT. DI B (specif.)	400	500
a PASS. DI A (spec.)	60	
a PASS. DI B (spec.)	300	
a EX SOCIETÀ		
A C/CONFERIM.	40	
a EX SOCIETÀ		
B C/CONFERIM.	100	

		<u> </u>		
[7]				
diversi	a	diversi		
per costituzione				
EX SOC. A C/CON	FER	. DA FUSIONE	40	
EX SOC. B C/CONI	FER	. DA FUSIONE	100	
AZIONISTI C/SOTT	rose	CRIZIONE	80	220
	a	CAP. SOC.	200	
	a	SOVRAPP. AZ.	20	
		~		
[8]				
diversi	a	diversi		
annotati gli assorbim	enti	di A e B		
ATT. DI A (specif.)			100	
ATT. DI B (specif.)			400	500
	a	PASS. DI A (spec.)	60	
	a	PASS. DI B (spec.)	300	
,	a	EX SOCIETÀ		
		A C/CONFERIM.	40	
	a	EX SOCIETÀ		
		B C/CONFERIM.	100	
[9]				
CASSA	a	AZIONI		80
		C/SOTTOSCRIZ.		
versamento sottoscriz	ioni	del nuovo socio		



Contabilit



Contabilità

• SECONDA ALTERNATIVA: la società X ha un capitale, per esempio, di 200 in quanto entra un nuovo socio che partecipa al capitale sociale per 60, ma conferisce denaro per 80, con un sovrapprezzo di 20 rispetto alla quota spettantegli.

In questo caso, salve le scritture delle società A e B, presentate in fig. 1, quelle della X si modificano come indicato in fig. 2 (b).

### 6. Segue: 2° caso: Rettifiche di fusione

Si supponga che i rapporti di fusione siano stati determinati sulla base delle seguenti *situazioni* patrimoniali di fusione (o di perizia):

SOCIETÀ A
SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE

ATTIVITÀ	120	PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	50 70
SITUAZIONE P		ETÀ <i>B</i> IONIALE DI FUSIONE	
ATTIVITÀ	500	PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	250 250

Alla data dell'atto di fusione le situazioni patrimoniali provvisorie redatte con normali criteri di funzionamento siano, invece, le seguenti:

SOCIETÀ A
SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ	100	PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	60 40
SITUAZIONE PA		ETÀ <i>B</i> DNIALE PROVVISORI	A
ATTIVITÀ	400	PASSIVITÀ	300

Si supponga che la nuova società X sia costituita con un capitale sociale pari a 320, cioè uguale alla somma dei capitali netti delle società così come sono determinati nelle situazioni patrimoniali di fusione con criteri di valutazione in ipotesi di fusione.

Nelle contabilità delle società fuse, A e B, devono essere, perciò, eseguite rettifiche di fusione per adeguare i capitali netti provvisori determinati con le valutazioni in ipotesi di funzionamento — 40 e 100 — ai valori delle situazioni patrimoniali di fusione — 70 e 250 — rispettivamente.

Le rettifiche possono essere attuate assumendo quale contropartita il conto RETTIFICHE DI FUSIONE (O P.P DI FUSIONE); in alternativa possono essere impiegati i conti: PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DI FUSIONE.

Tali conti sono poi girati al conto CAPITALE NETTO DI FUSIONE insieme agli altri componenti del capitale netto (40 e 100).

Le scritture delle società A e B si svilupperanno secondo gli schemi di fig. 3.

Le scritture della società X sono del tutto analoghe alle [5] e [6] di fig. 2 (b), modificandosi solamente i valori delle attività e della passività conferite.

## 7. Segue: 3° caso: Sovrapprezzo azioni da concambio

Si può presentare il caso in cui il capitale sociale della X sia minore della somma dei capitali netti di fusione stabiliti per le società A e B e che, contemporaneamente (eventualmente), si manifesti anche una differenza tra il rapporto tra i capitali netti determinati nelle S.P. di fusione ed i rapporti di fusione stabiliti nel progetto.

Si convenga che le situazioni patrimoniali di fusione siano le seguenti:

Fig. 3 - Scritture di cessazione delle società A e B in ipotesi di fusione perfetta con rettifiche di fusione

### PER LA SOCIETÀ A

### PER LA SOCIETÀ B

[10]			·			
ATTIVITÀ (specif.) a PLUSV. DI FUS. rettifiche per adeguamento		20	ATTIVITÀ (specif.) a PLUSV. DI FUS.		100	
			rettifiche per adeguamento			-
[11]			·			ı
PASS. (specif.) a PLUSY. DI FUS. rettifiche per adeguamento		10	PASSIV. (specif.) a PLUSV. DI FUS. rettifiche per adeguamento		50	
P. S.		1	,			ı
[12]						
diversi a NETTO DI FUS.		70	diversi a NETTO DI FUS.		250	
calcolo			calcolo	-		
CAPIT. NETTO	40		CAPIT. NETTO 10	00	1,	
PLUSV. DI FUS.	30		PLUSV. DI FUS.	50		ļ
Seguono le scritture di riparto del netto e di			Seguono le scritture di riparto del netto e di			
consegna delle azioni analoghe alle scritture [3]			consegna delle azioni analoghe alle scritture [3] e	1		i
e [4] di fig. 1 con i nuovi valori del netto.			[4] di fig. 1 con i nuovi valori del netto.			

### SOCIETÀ A SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	300 200

#### SOCIETÀ B SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	350 250

Il rapporto tra i capitali netti di A e B è pari a:

$$\frac{\text{CAPITALE NETTO DI } A}{\text{CAPITALE NETTO DI } B} = \frac{200}{250} = \frac{4}{5}$$

Si supponga che sia stato deliberato un rapporto di fusione pari a 1/2 per A e B e che X debba avere un capitale sociale pari a 300. Di tale capitale il 50%, pari a 150, sarà assegnato ai soci della società A e il residuo 50% ai soci della B.

Da tali decisioni consegue che per le società fuse si configura un sovrapprezzo da fusione, pari al maggior valore dei beni conferiti rispetto al valore nominale delle azioni ricevute:

 il sovrapprezzo di fusione per la società A è pari a:

+ CAP. NETTO DI FUSIONE (DI A)	+ 200
- CAP. SOC. DI X ASSEGNATO AD A	- 150
SOVRAPPREZZO PER A	50

— il sovrapprezzo di fusione per la società B è pari a:

+ CAP. NETTO DI FUSIONE (DI B)	+ 250
– CAP. SOC. DI X ASSEGNATO AD A	- 150
SOVRAPPREZZO PER B	100

Le scritture delle società A e B si sviluppano normalmente, secondo lo schema di fig. 1. Nella scrittura [1] il conto AZIONI SOC. X sarà annotato, però, al valore delle azioni comprensivo delle plusvalenze (200 e 250, rispettivamente).

Le scritture della società X saranno, invece, analoghe alle seguenti:

[13]				
diversi costituzione	a	diversi		
EX SOC. A C/CON	<b>VFÈR</b>	. DA FUSIONE	200	
EX SOC. B C/CON			250	450
	a	CAP. SOCIALE	300	
	a	F.DO SOVRAPPR.		
		AZIONI	150	
[14]				
Segue scrittura analo	ga all	a [6] di fig. 2 (a)		

8. Incorporazione della società A nella società Y preesistente. La Y non possiede partecipazioni nella A.

1° caso: Ripresa integrale dei valori delle contabilità

Supponiamo che le situazioni contabili di A e di Y siano le seguenti:

# SOCIETÀ *A*SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ	60
	CAPITALE NETTO	40

### SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ	400	PASSIVITÀ	300
	~	CAPITALE NETTO	100

Le scritture di estinzione della incorporata A sono identiche alle [1] — [4] di fig. 1.

Le scritture dell'incorporante Y si sviluppano come da schema di fig. 4.

Fig. 4 - Scritture dell'incorporante. Aumento del capitale pari al netto dell'incorporata

[15]				
diversi incorporaz. delle att ATTIVITÀ DI A	a ività a a	diversi e delle passività di A  PASSIVITÀ DI A EX SOCIETÀ A C/INCORPOR.	100 60 40	100
[16]				:
EX SOCIETÀ <i>A</i> C/INCORPOR.	a	CAP. SOCIALE		40

### Segue: 2° caso. Incorporazione ad un valore superiore al netto di A. Rivalutazioni effettuate da A

Si supponga che lo stato patrimoniale provvisorio di A sia come nel caso 1:

### SOCIETÀ *A* SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ CAPITALE NETTO	60 40

L'incorporazione avviene, però, sulla base del seguente bilancio di fusione:

# SOCIETÀ A SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE (RIVALUTAZIONE)

(MITTLE TITLE OF THE			
ATTIVITÀ	120	PASSIVITÀ	50
	•	CAPITALE NETTO	40
		RIVALUTAZIONE	30
•		NETTO DI FUSIONE	E 70



Contabilità



Contabilità

La società A ha, perciò, provveduto ad attuare le rettifiche di fusione nella propria contabilità.

La situazione patrimoniale della società Y prima della fusione sia la seguente:

### ` SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE (PRIMA DELLA INCORPORAZIONE)

ATTIVITÀ	500	PASSIVITÀ	300
•		CAPITALE NETTO	200

Dopo l'incorporazione tale situazione patrimoniale si trasformerebbe nella seguente:

### SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE (DOPO L'INCORPORAZIONE)

ATTIVITÀ	500	PASSIVITÀ	300
	+		+
ATTIVITÀ DI A	120	PASSIVITÀ DI A	50
TOTALE ATTIV.	620	TOTALE PASS.	350
		CAPITALE NETTO	200
			+
		CAP. NETTO DI A	70
			270
		TOTALE	620
		t	

Osserviamo che la rivalutazione delle attività e delle passività di A è stata effettuata palesemente, prima dell'incorporazione, con le note rettifiche indicate in fig. 3. Si è, così, trasformata la situazione patrimoniale provvisoria nella situazione patrimoniale di fusione della A.

Le rettifiche hanno fatto emergere una plusvalenza iscritta prima dell'incorporazione nello S.P. di A.

Occorre distingure due ipotesi:

- 1) l'incorporata A è una società di persone; in questa ipotesi la plusvalenza, ancorché iscritta nel bilancio della A, non è tassabile; risulta, però, tassabile in capo all'incorporante Y se questa è una società di capitali;
- 2) l'incorporata A è una società di capitali; le plusvalenze e le minusvalenze iscritte in bilancio anteriormente alla fusione dovrebbero essere tassabili in capo alla A stessa, secondo le regole dell'art. 12/598; non sarebbero, però, più tassabili in capo all'incorporante Y, non essendovi più alcuna differenza tra valori incorporati e valori precedentemente iscritti nel bilancio dell'incorporata essendo questi ultimi, appunto, già stati rettificati.

Se sul piano teorico contabile l'adeguamento dei valori della situazione patrimoniale provvisoria a quelli della situazione patrimoniale di fusione appare perfettamente realizzabile, la A non dovrebbe avere, però, alcuna convenienza a rilevare contabilmente le rettifiche di fusione, essendo destinata ad estinguersi. I soci di A ricevono le azioni dell'incorporante al loro valore effettivo indipendentemente dal fatto che tale valore sia evidenziato anche nella contabilità della A.

L'estinzione dell'incorporata sarà perciò, normalmente, effettuata ai valori nominali della preesistente contabilità.

### 3° caso. Incorporazione ad un valore superiore al netto di A. Rivalutazione effettuata dalla Y.

Si supponga gli stessi dati dell'esempio del caso 2°, con la variante che:

- a) la *A non* rettifica la situazione patrimoniale provvisoria,
- b) la Y incorpora, invece, ai valori della situazione patrimoniale di fusione; cioè:
- incorpora le attività di A a 120 anziché a 100,
- incorpora le passività di A a 50 anziché a 60,
- aumenta però il capitale sociale a 40 anziché a 70.
- realizza quindi una plusvalenza di (120-50) = 70-40=30, pari alla differenza seguente:

+ ATTIV. INCORP. DI A a VALORI RIVAL. (+ 120)
- PASSIV. INCORP. DI A a VALORI RIVAL. (- 50)
= NETTO DI A INCORP. a VALORI RIVAL. (= 70)
- AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (- 40)
= PLUSVALENZA DI FUSIONE 30

La situazione patrimoniale della Y dopo la fusione sarà, infatti:

SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE (DOPO L'INCORPORAZIONE)

ATTIVITÀ	500	PASSIVITÀ	300
	+	_	+
ATTIVITÀ DI <i>A</i>	120*	PASSIVITÀ DI A	50*
TOTALE		TOTALE	
ATTIVITÀ	620	PASSIVITÀ	350
		CAP. NETTO	200
			+ .
		CAP. NETTO DI A	40* *
		PLUSV. DI FUS.	30 -
		TOT. CAP. NETTO	270

- \* valori rivalutati sulla base della situazione patrimoniale di fusione di A.
- \*\* valore non rivalutato della situazione patrimoniale provvisoria di A.

Osserviamo che, poiché la A chiude la propria contabilità sulla base dei valori storici, non si ha plusvalenza in capo alla A.

Poiché la Yincorpora a valori rivalutati, concedendo azioni commisurate ai valori storici (40), si ha una plusvalenza di fusione di 30, iscritta nel bilancio dell'incorporante ed è tassabile ai sensi dell'art. 12/598.

Occorre ricordare che tale articolo prescrive l'imposizione delle plusvalenze sulle attività ed ammette in deduzione le sole minusvalenze da svalutazione del magazzino e dei titoli. Per questo il calcolo della plusvalenza avente rilevanza fiscale sarà attuato come segue:

ATTIVITÀ RIVALUTATE	+ :	120
– PASSIVITÀ NON SVALUTABILI	_	60
NETTO FISCALM. RILEV.	+	60
AZIONI ASSEGNATE	_	40
PLUSV. IMPON. (art. 12/598)		20

Le minori passività iscritte nel bilancio della Y sono considerate sopravvenienze attive.

# 11. Segue: La società Y ha partecipazioni nella A: 1° caso. Le partecipazioni sono valutate alla pari

In questa ipotesi nessun problema si pone per comporre le scritture della società A. Si supponga che le situazioni patrimoniali provvisorie della società A e della società Y siano le seguenti:

SOCIETÀ A SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ	100	PASSIVITÀ	60
-		CAPITALE SOCIALE	40

### SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE PROVVISORIA

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	300
PARTEC. IN <i>A</i> (50%)	20	CAPITALE SOCIALE	200

Per procedere all'incorporazione la società Y dovrà emettere nuove azioni da assegnare agli azionisti di A per un importo pari al 50% del capitale di A, detenendo essa stessa il residuo 50%. Dovrà, contemporaneamente, annullare il valore delle partecipazioni direttamente possedute.

La situazione patrimoniale di *Y* dopo l'incorporazione e l'annullamento della partecipazione sarà:

SOCIETÀ *Y* SITUAZIONE PATRIMONIALE (*DOPO L'INCORPORAZIONE*)

ATTIVITÀ	480	PASSIVITÀ 300	
	+	+	
	100 580	60 3	360
	<del></del>	CAPITALE SOC. $\overline{200}$	
		+	
		AUM. CAP. S. * 20	
		TOTALE CAP. SOC. 2	220

\* Il capitale sociale aumenta del 50% del capitale sociale di A ancora disponibile per i terzi azionisti; il resto è annullato:

# 12. Segue. 2° caso. Le partecipazioni non sono valutate alla pari. La *Y* non rivaluta il netto della *A*

Si suppongano le seguenti situazioni patrimoniali di fusione (i valori sono in milioni):

SOCIETÀ *A* S.P. PROVVISORIA DI FUSIONE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	160
		CAPITALE SOC.	600
		RISERVE	240
TOTALE	1000	TOTALE	1000

#### SOCIETÀ *Y* S.P. PROVVISORIA DI FUSIONE

ATTIVITÀ PARTEC. IN A (75)		PASSIVITÀ	2000
,	,	CAPITALE SOC.	8000
TOTALE	10.000	TOTALE	10.000

Prescindendo dagli Stati Patrimoniali di fusione presentati all'assemblea, supponendo che tutti i calcoli siano effettuati sui valori «di libro» dello Stato Patrimoniale provvisorio della A, si convenga che:

- il capitale sociale di A sia composto di 600.000 azioni di valore nominale 1.000,
- il capitale sociale di Y sia composto di 4.000.000 di azioni di valore nominale 2.000,
- il rapporto di cambio è stabilito come segue:

### 6 azioni di A contro 4 azioni di Y

Gli azionisti di A cambiano le 600.000 azioni di valore nominale 1.000 (per un valore nominale di 600 milioni) contro 400.000 azioni di Y di valore nominale 2.000 (per un valore nominale di 800 milioni).

Lo scambio, tuttavia, deve essere analizzato con riferimento al netto di fusione di A. Gli azionisti di A, pertanto, scambiano un netto di fusione di 840 milioni contro azioni di valore nominale 800 milioni.

Ogni azione ricevuta ha un valore *nominale* di 2.000 ma un valore *effettivo* pari a 2.100:

$$\frac{840.000.000 \text{ netto di fusione ceduto}}{400.000 \text{ azioni di } Y \text{ ricevute}} = 2.100$$


Gli azionisti di A «pagano», di conseguenza, un sovrapprezzo di 100 per ogni azione ricevuta da Y.

Il capitale sociale di A è così ripartito:


- a) 450.000 azioni per un valore nominale di 450 milioni sono possedute da X; saranno, di conseguenza, annullate per effetto dell'incorporazione;
- b) 150.000 azioni, per un valore nominale di 150 milioni, sono possedute da azionisti terzi di A.

Agli azionisti terzi di A sono assegnate solo 100.000 azioni di Y, come immediatamente si osserva dal calcolo seguente:

AZ. ASSEGNATE AD 
$$A = \frac{150,000}{\frac{6}{4}} = 100,000 \text{ AZIONI}$$
  
DI Y.



Contabilità



Contabilità

Il capitale sociale di Y aumenta, perciò, di soli 200 milioni (100.000 az.  $\times$  2.000 v.n.).

Il sovrapprezzo azioni pagato dagli azionisti terzi sarà di 10 milioni.

L'annullamento delle azioni di A possedute dalla Y produce una plusvalenza di fusione denominata avanzo di fusione determinabile tramite la differenza seguente, che evidenzia la plusvalenza come plusvalore rispetto al valore attribuito alle partecipazioni possedute:

+ 75% DEL NETTO DI FUSIONE DI *A*(75% di 840) 630

- VALORE DEL 75% DEL NETTO DI *A*POSSEDUTO DA *Y*(ISCRITTO COME PARTECIPAZIONE
NELLA S.P. DI *Y*) 450

= AVANZO DI FUSIONE 180

Il calcolo della plusvalenza può essere illustrato anche secondo lo schema seguente nel quale si evidenzia l'avanzo di fusione quale valore residuale rispetto ai valori incorporati:

+ ATTIVITÀ DI A INCORPORATE	1.000
<ul> <li>PASSIVITÀ DI A INCORPORATE</li> </ul>	160
= NETTO DI A INCORPORATO	840
<ul> <li>PARTECIPAZIONI DI A ANNULLATE</li> </ul>	450
= NETTO DA ASSEGN. AI TERZI AZ. DI A	390
- AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE DI Y	
CON SOVRAPPREZZO (ovvero: NETTO DI	
A ASSEGNATO AI TERZI AZIONISTI DI A)	210
= AVANZO DI FUSIONE A FAVORE	
DELLA Y	180

Lo Stato Patrimoniale della Y dopo l'incorporazione e l'annullamento delle azioni di A sarà:

## SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE (DOPO L'INCORPORAZIONE)

ATTIVITÀ DI Y	9.550		PASSIVITÀ DI Y		2.000	
ATTIVITÀ DI A	1.000	10.750	PASSIVITÀ DI A		+ 	
TOTALE		10.550	CAPITALE SOC. PREESIST	г. 8.000		2.160
			AUMENTI PER AZIONI ASSEGNATE AGLI AZIONISTI DI <i>A</i>	*200	St.	
			SOVRAPPREZZO	* *10		
* assegnazioni ai terzi azionisti di A ** sovrapprezzo azioni di terzi azioni	sti di A		AVANZO DI FUSIONE	***180		8,390
*** avanzo di fusione su partecipazion +75% del netto di fusione di A (i -partecipazioni annullate		ate: 630 450	TOTALE			10.550
avanzo di fusione		180				

Le scritture di cessazione della società A saranno analoghe a quelle di fig. 5 (a).

Le scritture dell'incorporante saranno attuabili come indicato nel prospetto di fig. 5 (b).

# 13. $3^{\circ}$ caso. Le partecipazioni non sono valutate alla pari. La Y rivaluta il netto della A

Nel caso 2° del paragrafo 12 la società incorporante Y determina l'avanzo (o l'eventuale disavanzo) di fusione molto semplicemente confrontando:

- a) il costo della partecipazione iscritto nel proprio bilancio (450);
- (b) il corrispondente valore del netto della A (75% di 840)

in quanto si presuppone che le attività e le passività della incorporata A siano riprese nel bilancio della incorporante Y al valore contabile o «di libro».

Supponiamo, invece, ora, che la Y assegni al netto della A un valore superiore a quello contabile, poniamo 1.000, riconoscendo alle attività di A un valore di 1.160 anziché di 1.000.

In questa ipotesi la complessiva plusvalenza di fusione risulta determinata come segue:

75% del netto di <i>A</i> rivalutato costo della PARTECIPAZIONE nello Stato Patrimoniale di <i>Y</i>	750
PLUSVALENZA DI FUSIONE	$\frac{450}{300}$

Tale complessiva plusvalenza deve, però, essere presentata in bilancio scissa in due componenti:

- 1) l'AVANZO DI FUSIONE di 180, determinato dal confronto tra valore della partecipazione e netto della A, valutato però ai valori «di libro», come indicato al paragrafo precedente;
  - 2) la PLUSVALENZA RESIDUA, di 120.

Ai sensi dell'art. 16/598 solo quest'ultima assumerà rilevanza fiscale e sarà imponibile ai sensi dell'art. 12/598.

Fig. 5 - (a) Scritture di cessazione della incorporata A Fig. 5 - (b) Scritture dell'incorporante

[17]				
diversi	a	diversi		
per conferimento a	favor	e della Y		
PASSIV. (specif.)		•	160	
SOC. Y C/CONF.				
(CAP. DI FUS.)		_		1.000
	a	ATTIVITÀ (spec.)	1.000	
[18]				
diversi	a	NETTO DI FUS.		840
calcolo				
CAPITALE SOC.			600	
RISERVE			240	
[19]				
NETTO DI FUS.	а	diversi	1	840
riparto	-			
•	a	SOC. PARTEC. Y		
		C/LIQUIDAZ.	630	
	a	SOCI TERZI		
		C/LIQUIDAZ.	210	
[20]		`		
diversi	а	SOC. Y		
	-	C/CONF.		840
per ric. azioni di Y				
SOC. PART. Y C/I	LIQU	ID.	630	
AZIONI SOC. DI 1	Y DA	DÍSTR.	210	
[21]				
SOCI TERZI	a	AZ, SOC, Y		210
C/LIQUIDAZ.	-	DA DISTRIB.	-	
distribussions.				

distribuzione

[22]				
ATTIVITÀ	a	diversi		
per assorbimento de dell'incorporata	lle at	tività e passività		1.000
	a	PASSIVITÀ di A	160	
	a	EX A C/CONF.	840	
[23]				
EX A C/CONF.	a	diversi		840
per aumento del cap	itale	ed		
annullamento delle p	parte	cipazioni		
	a	CAP. SOC. (aum.		
		ed assegnazione ai		
		terzi di A)	200	
	a	SOVRAPP. AZ.	10	
	a	PARTEC. IN A		
		(per annullamento)	450	
	a	AVANZO DI FUS.	180	


### Lo Stato Patrimoniale della Y dopo l'incorporazione sarà così formato:

### SOCIETÀ YSITUAZIONE PATRIMONIALE (DOPO L'INCORPORAZIONE)

ATTIVITÀ DI Y	9.550		PASSIVITÀ DI Y	2.000	
ATTIVITÀ DI A RIVALUTATE	1.160		PASSIVITÀ DI A	160	
TOTALE		10.710	-		2.160
			CAPITALE SOC. PREESIST.	8.000	
			AUMENTI PER AZIONI	τ	
			ASSEGNATE AGLI		
			AZIONISTI DI A	*200	
			SOVRAPPREZZO	**50	
			AVANZO DI FUSIONE	***180	
			PLUSVALENZA DA FUSIONE	°°120	8.550
			TOTALE		10.710
* assegnazioni ai terzi azionisti « ** sovrapprezzo azioni di terzi co			°° plusvalenze di fusione eccedenti così calcolate:	l'avanzo,	
+25% capitale netto di A (riv	valutato)	250	+75% del netto di A rivalutato	) .	750
-Valore Nominale azioni di 1	Y assegnate	200	- costo partecipazioni annullate	2	450
sovrapprezzo		50	plusvalenza totale		300
*** avanzo di fusione così compu	tata		<ul> <li>AVANZO DI FUSIONE</li> </ul>		180
+75% del netto di A ai valor		(10	plusvalenza residua		120
-costo partecipazioni annulla		630	•		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ıc	450			
AVANZO DI FUSIONE		180			



Contabilità



Contabilità

Ovviamente, se il sovrapprezzo degli azionisti terzi fosse stato di 10, come nell'esempio del paragrafo precedente, la plusvalenza residua di fusione sarebbe aumentata proprio a 160, pari, cioè, alla rivalutazione delle attività di A.

450 e che, di conseguenza, il suo Stato Patrimoniale sia così strutturato:

## SOCIETÀ YSTATO PATRIMONIALE PROVVISORIO DI FUSIONE

ATTIVITÀ	9.100	PASSIVITÀ	2.000
PARTECIP, IN			
A (75%)	900	CAPITALE SOC.	8.000
TOTALE	$\overline{10.000}$	TOTALE	10.000

### 14. La natura dell'AVANZO DI FUSIONE

L'avanzo di fusione determinato dal confronto tra il valore contabile del netto dell'incorporata e il costo delle partecipazioni annullate ha natura esclusivamente contabile e non assume rilevanza reddituale. La sua funzione può essere assimilata a quella del sovrapprezzo azioni pagato dai terzi azionisti di A per diventare soci della Y.

Come nel caso precedente, illustrato al par. 12, ai terzi azionisti di A sono assegnate azioni di Y per Valore Nominale pari a 200, con un sovrapprezzo di 10.

Nell'annullamento delle azioni, anziché un avanzo, si quantifica, però, ora, un DISAVANZO DI FUSIONE così calcolato:

+ 75% DEL NETTO DI FUSIONE DI A (75% di 840) + 630 - COSTO PARTECIPAZIONI DI A - 900 DISAVANZO DI FUSIONE - 270

### 15. La natura del disavanzo di fusione

Supponiamo che la Y dell'esempio del par. 12 abbia acquistato le partecipazioni a 900 anziché a

La situazione patrimoniale di Y dopo l'incor-

### SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE (DOPO L'INCORPORAZIONE)

porazione sarà:

ATTIVITÀ DI Y	9.100		PASSIVITÀ DI Y	2.000	
ATTIVITÀ DI A	1.000		PASSIVITÀ DI A	+ 160	
DISAVANZO DI FUSIONE		10.100 	CAP. SOC. PREESIST.	8.000	2.160
TOTALE		10.370	AUM. PER AZIONISTI DI <i>A</i> SOVRAPPREZZO	200 10	
			TOTALE		$\frac{8.210}{10.370}$
			1		

Il disavanzo di fusione — che ha funzioni contabili e non dovrebbe assumere rilevanza reddituale — può, però, avere diversa natura:

a) se alcune attività di A sono sottovalutate, e la Y ha acquistato le partecipazioni sulla base del valore rivalutato, allora il disavanzo ha natura di minor valore delle attività incorporate di A rispetto al valore economicamente attribuibile; il disavanzo potrebbe essere portato in aumento delle attività di A sottovalutate;

b) se le attività di A risultano correttamente valutate la Y potrebbe avere acquistato le azioni di A tenendo conto dell'avviamento di tale società, sulla base del valore del capitale economico della A; il disvanzo di fusione avrebbe, in questo caso,

significato di avviamento pagato ai soci di A che hanno ceduto le loro azioni;

c) se la Y ha acquistato le azioni ad un valore superiore anche al capitale economico il disavanzo avrebbe natura di «eccessivo costo» delle partecipazioni (testimonierebbe un «cattivo affare» di Y) e in quanto tale dovrebbe assumere rilevanza reddituale per la Y.

Osserviamo, infine, che se la Y avesse incorporato le attività della A ad un valore rivalutato, poniamo 1.160, attribuendo ai soci terzi un valore di 210, si produrrebbe da un lato un DISAVANZO DI FUSIONE e, dall'altro, una plusvalenza di fusione come immediatamente si osserva dalla Situazione Patrimoniale della Y dopo l'incorporazione:

SOCIETÀ Y SITUAZIONE PATRIMONIALE (DOPO L'INCORPORAZIONE)

		<del></del>			
ATTIVITÀ DI Y	9.100		PASSIVITÀ DI Y	2.000	
ATTIVITÀ DI A	+ 1.160		PASSIVITÀ DI A	+ 160	
DIGAMANZO DI EVIZIONE		10.260			2.160
DISAVANZO DI FUSIONE			CAP. SOC. PREESIST.	8.000	
TOTALE		10.530	AUM. PER AZIONISTI DI A	200	
			SOVRAPPREZZO	10	
			PLUSV, DI FUSIONE	160	,
			TOTALE		$\frac{8.370}{10.530}$

La plusvalenza di fusione, iscritta nell'Avere del bilancio di Y, quale rivalutazione delle attività di A incorporate sarebbe tassabile ai sensi dell'art. 12/598 per il rinvio dell'art. 16/598.

Avendo, però, l'incorporante evidenziato un disavanzo di fusione la plusvalenza non risulterebbe tassabile se ed in quanto compensata con il disavanzo.

La società potrebbe, inoltre, ulteriormente ri-

valutare le attività fino all'ammontare del disavanzo eventualmente non compensato dalla plusvalenza.

Se la plusvalenza iscritta nell'Avere dello Stato Patrimoniale fosse superiore al disavanzo di fusione la residua parte di plusvalenza non compensabile con il disavanzo sarebbe imponibile ai sensi dell'art. 12/598.



### Revisori e contabilità

«L'obbligo della conservazione dei documenti contabili presso la sede degli organi di direzione di un Ente è correlato alla necessità di verifica costante che spetta ai componenti del Collegio dei revisori».

(Corte dei Conti - Sez. Contr. Enti - 16/7/1985, n. 1829).

L'art. 2403 Cod. Civ. prescrive che i sindaci o i revisori debbono provvedere, tra l'altro, all'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale. Tale accertamento, ovviamente, non può che avvenire presso la sede dell'Ente o della società ove, per legge, vengono effettuate le registrazioni contabili.

La periodicità e la frequenza di tali verifiche, nel silenzio del Codice, è demandata al giudizio del Collegio dei revisori che terrà presente che l'accertamento della regolarità delle scritture contabili è una delle condizioni indispensabili per poter esprimere un giudizio ponderato, alla fine dell'esercizio, sulla situazione patrimoniale, sul conto dei profitti e delle perdite, sul rendiconto finanziario e sulla gestione nel suo complesso.

Per quanto riguarda il contenuto del controllo, questi, per essere efficace, deve tendere all'accertamento sostanziale (e non puramente formale) della correttezza delle registrazioni contabili.



Contabilità